

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  
DEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, CIMBERGO, CIVIDATE  
CAMUNO, DARFO BOARIO TERME, LOSINE, PIANCOGNO.**

**CONVENZIONE**

Testo approvato con deliberazione consiliare nr.37 del 20.11.2007

# **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

## **CONVENZIONE**

### *TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE*

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 – Denominazione se sede del CONSORZIO
- Art. 3 - Scopo e finalità
- Art. 4 - Durata del CONSORZIO
- Art. 5- Recesso
- Art. 6 - Scioglimento
- Art. 7 – Organi consortili
- Art. 8 - Fondo di dotazione e quote di partecipazione
- Art. 9 - Criteri di partecipazione al voto assembleare
- Art. 10 - Criteri di partecipazione alla spesa
- Art. 11 – Il Regolamento di organizzazione
- Art. 12 - Il Personale
- Art. 13 – Contabilità e bilancio
- Art. 14 – Entrate e finanziamento Azienda Speciale Consortile
- Art. 15 – Patrimonio
- Art. 16 – Controversie
- Art. 17 – Entrata in vigore

# **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1 Costituzione**

1. I Comuni di Angolo Terme, Borno, Cimbergo, Civate Camuno, Darfo Boario Terme, Losine, Piancogno, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 Legge 448/2001, costituiscono una AZIENDA SPECIALE CONSORTILE per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti locali, per come definiti dal successivo art. 3 e con le modalità definite dallo Statuto allegato.
2. Il CONSORZIO è Ente strumentale dei Comuni aderenti, di cui al comma 1.
3. Il CONSORZIO ha personalità giuridica di diritto privato, è dotato di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dal T.U.E.L. per le Aziende speciali e dal Codice Civile e non ha fini di lucro.
4. Il CONSORZIO svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

### **Art. 2 Denominazione e sede del CONSORZIO**

1. Il Consorzio assume la denominazione di [REDACTED]
2. La sede legale del CONSORZIO è in [REDACTED]
3. Con delibera dell'Assemblea consortile possono essere istituite Sedi operative in località diverse.
4. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo al CONSORZIO può essere dislocata in Sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni soci.

### **Art. 3 Scopo e finalità**

1. Il CONSORZIO è finalizzato all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni consorziati compresi gli interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività del Consorzio aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio. Tali finalità sono esercitate mediante:
  - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Vallecamonica-Sebino;
  - la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale dei Comuni consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire al CONSORZIO;

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
  - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività del CONSORZIO, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. Il CONSORZIO persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.
  3. Il CONSORZIO intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

#### **Art. 4** **Durata del CONSORZIO**

1. Il CONSORZIO ha la durata di 30 anni, a decorrere dalla data di effettiva costituzione dello stesso.
2. Al termine finale, il CONSORZIO è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà dei Comuni consorziati prorogare la durata del CONSORZIO per il tempo e secondo le condizioni stabilite mediante una convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi Organi di governo competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli Atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti il termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 5** **Recesso**

1. È consentito il recesso dei Comuni e degli Enti soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso può essere esercitato, previa notifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea dei soci, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
3. Tutti gli atti, relativi al recesso, devono essere acquisiti dall'Assemblea dei soci, attraverso apposito verbale di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
4. Per la liquidazione della quota capitale di pertinenza del Comune che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

## **Art. 6** **Scioglimento**

1. Il CONSORZIO, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua vita consortile per effetto di delibera dell'Assemblea dei soci.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del CONSORZIO è ripartito tra i singoli Soci in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Comune consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo Comune la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in Bilancio al momento del recesso.
5. In caso di fusione del CONSORZIO con altra Azienda di servizi espressione di Comuni ed avente le stesse finalità sociali, le quote di capitale, i beni immobili e le strutture del CONSORZIO potranno confluire direttamente nella nuova Azienda, e dovranno concorrere alla nuova definizione delle modalità di partecipazione al voto assembleare.

## **Art.7** **Organi consortili**

1. Gli Organi del CONSORZIO sono:
  - L'Assemblea;
  - Il Consiglio di Amministrazione;
  - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Il Direttore.
2. E' organo di controllo del CONSORZIO il Collegio dei Revisori.
3. La nomina, la composizione degli organi, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze ed attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto del CONSORZIO nell'ambito della normativa in vigore.

## **Art. 8** **Fondo di dotazione e quote di partecipazione**

1. Ogni Comune consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 1,0 (un euro) sulla base della popolazione residente al 31.12.2006, come di seguito specificato:

COMUNI	Abitanti al 31/12/2006	QUOTA COMUNE
Darfo Boario Terme	14.745	€ 14745,00
Angolo Terme	2.604	€ 2604,00
Piancogno	4.545	€ 4545,00
Borno	2.714	€ 2714,00
Cividate Camuno	2.660	€ 2660,00
Losine	554	€ 554,00
Cimbergo	587	€ 587,00
<b>Totali</b>	<b>28.409</b>	<b>€ 28409,00</b>

- Il Capitale di Dotazione ammontante pertanto a complessivi € 28.409,00 (Euro ventottomilaquattrocentonove) è suddiviso in quote unitarie di € 5,00= (cinque) ciascuna.
- All'atto della costituzione i Comuni consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza conformemente al riparto di cui al comma 1.
- Il Capitale di Dotazione che un nuovo Comune associato deve conferire è determinato in base ai criteri indicati al comma 3 ed all'art. 12.

#### **Art. 9** **Criteri di partecipazione al voto assembleare**

- Gli enti consorziati sono titolari di un voto rapportato:
  - nella misura di 510 millesimi, alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31.12.2006, come di seguito indicato:

COMUNI	Abitanti al 31/12/2006	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL VOTO
Darfo Boario Terme	14.745	264,70
Angolo Terme	2.604	46,75
Piancogno	4.545	81,59
Borno	2.714	48,72
Cividate Camuno	2.660	47,75
Losine	554	9,95
Cimbergo	587	10,54
<b>Totali</b>	<b>28.409</b>	<b>510,00</b>

- nella misura di 490 millesimi sulla base di quote paritetiche pari a 70 millesimi assegnati a ciascun Comune consorziato.

Pertanto risultano assegnate a ciascun Comune consorziato le quote millesimali come di seguito riportate:

COMUNI	Abitanti 31/12/2006	QUOTE DI QUOTE PARTECIPAZIONE PARITETICHE DEFINITIVE AL VOTO		
		QUOTE AL VOTO	DI PARTECIPAZIONE PARITETICHE	DI QUOTE DEFINITIVE
Darfo Boario Terme	14.745	264,70	70	334,70
Angolo Terme	2.604	46,75	70	116,75
Piancogno	4.545	81,59	70	151,59
Borno	2.714	48,72	70	118,72
Civate Camuno	2.660	47,75	70	117,75
Losine	554	9,95	70	79,95
Cimbergo	587	10,54	70	80,54
	<b>28.409</b>	<b>510,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1000,00</b>

2. Ogni Comune socio è rappresentato nell'Assemblea dei soci dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata.
3. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a **1.000** (mille).
4. I 1.000 (mille) voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti dei Comuni consorziati secondo il riparto di cui al comma 1.

#### **Art. 10**

##### **Criteri di partecipazione alla spesa**

1. I Comuni consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente del CONSORZIO attraverso:
  - a) il conferimento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi come meglio specificato nei Contratti di Servizio stipulati con il CONSORZIO;
  - b) il versamento di una quota di solidarietà per la costituzione del fondo sociale di Ambito, così come determinato dall'Assemblea dei Sindaci nell'Accordo di programma per l'attuazione della L. 328/00 per il triennio 2006/2008.
  - c) il conferimento del capitale sociale.

#### **Art. 11**

##### **Il Regolamento di organizzazione**

L'organizzazione del CONSORZIO, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla

relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione e di Contabilità, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso il CONSORZIO.

## **Art. 12** **Il Personale**

1. Il CONSORZIO può esercitare i propri compiti con personale comandato dai Comuni consorziati, da altri Enti pubblici che svolgono funzioni ed attività sociali o sociosanitarie e con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche del CONSORZIO, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.
3. Il personale già dipendente dei Comuni consorziati conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
4. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 2, al personale assunto dal CONSORZIO si applica il CCNL delle Aziende di Servizi od in alternativa il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
5. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso il CONSORZIO sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 39, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001.

## **Art. 13** **Contabilità e bilancio**

1. Il CONSORZIO applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000. e successive modifiche.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
  - a) il Piano Programma,
  - b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale ,
  - c) il Conto consuntivo,
  - d) il Bilancio di esercizio,
  - e) il Bilancio Sociale,
  - f) i rendiconti di Contabilità analitica per l'analisi dei Costi, dei Ricavi, dei Rendimenti e dei risultati di gestione,



- g) quanto previsto in materia di contabilità dalle norme civili e fiscali in vigore per le Aziende di diritto privato.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea dei soci, come previsto dallo Statuto e sono trasmessi ad ogni singolo Comune consorziato in quanto atti fondamentali.
  4. Inoltre il CONSORZIO osserva ed applica quanto previsto in materia di contabilità dalle norme civili e fiscali in vigore per le Aziende di diritto privato.
  5. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione del CONSORZIO.

#### **Art. 14**

#### **Entrate e finanziamento Azienda Speciale Consortile**

1. I Comuni consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente del CONSORZIO attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
  - finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali/ 328, Fondo Sociale Regionale, Fondi dei Comuni);
  - finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo del CONSORZIO;
  - finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale dei Comuni consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire al CONSORZIO.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. Il finanziamento del CONSORZIO è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni.
4. Le entrate del CONSORZIO sono costituite da:
  - a. conferimenti di capitale da parte dei Comuni e degli Enti consorziati;
  - b. contributi dei Comuni e degli Enti locali Consorziate;
  - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
  - d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati dallo Statuto;
  - e. prestiti o accensione di mutui;
  - f. donazioni e liberalità di terzi.
5. Con la presente Convenzione ciascun Comune socio si impegna a regolare le prestazioni del CONSORZIO riferite al proprio territorio mediante specifico Contratto di servizio.
6. Il contratto disciplinerà le modalità di erogazione, i costi dei servizi e la percentuale delle spese gestionali del CONSORZIO a carico del Comune in proporzione al valore del contratto stesso, secondo le modalità di ripartizione definite dalla Assemblea consortile.
7. Allo scopo di affermare un principio perequativo nei confronti dei Comuni soci che non trasferiscono personale al CONSORZIO, il costo del personale comandato in servizio è valutato nei contratti di servizio in ragione del 90 % del suo valore effettivo.
8. I Comuni e gli Enti locali consorziate provvedono al finanziamento dei contratti di servizio mediante rate semestrali anticipate, la prima delle quali corrisponde al 50 % del finanziamento erogato nell'esercizio precedente o del bilancio di previsione, se approvato

**Art. 15**  
**Patrimonio**

1. Il patrimonio del CONSORZIO è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dal CONSORZIO, da beni mobili ed immobili oggetti di donazione, da Fondi e plusvalenze finanziarie e dal Capitale di Dotazione conferito dai Comuni e dagli Enti soci.
2. Il Patrimonio è iscritto nello Stato Patrimoniale del Bilancio.
3. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili del CONSORZIO. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

**Art. 16**  
**Controversie**

1. Ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra loro e il CONSORZIO, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione di quanto oggetto della Convenzione costitutiva e dello Statuto, può essere rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, o, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Brescia .
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa.

**Art 17**  
**Entrata in vigore**

La presente Convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore con la firma dei rappresentanti di ciascuno dei Comuni consorziati.

Data,

Il Sindaco del Comune di Angolo Terme

Il Sindaco del Comune di Borno

Il Sindaco del Comune di Cimbergo

Il Sindaco del Comune di Civate Camuno

Il Sindaco del Comune di Darfo Boario Terme

Il Sindaco del Comune di Losine

Il Sindaco del Comune di Piancogno